



Roma 05/08/2011

Ufficio: DIR/MRT
Protocollo: 20110005864/A.G.
Oggetto: **Decreto 2 agosto 2011 – Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Ricollocazione in tabella I delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo.**

Circolare n. 7768

SS
STU 9
IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il Ministero della Salute ha disposto la ricollocazione della Fendimetrazina, dell'Amfepramone (dietilpropione), della Fentermina e del Mazindolo dalla Tabella II, sez. B, alla Tabella I del DPR 309/1990, tra le sostanze oggetto d'abuso con potere tossicomaniogeno.

Riferimenti: Decreto 2 agosto 2011 – Decreto 2 agosto 2011 – Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Ricollocazione in tabella I delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011).

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (cfr. all. 1) con il quale il Ministero della Salute ha disposto la ricollocazione della Fendimetrazina, dell'Amfepramone (dietilpropione), della Fentermina e del Mazindolo dalla Tabella II, sez. B, alla Tabella I del DPR 309/1990, tra le sostanze oggetto d'abuso con potere tossicomaniogeno.

A decorrere dal 5 agosto 2011, è vietata in Italia la fabbricazione, l'importazione, il commercio, anche attraverso la vendita via internet, e l'uso di tali sostanze.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

E', pertanto, fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti le predette sostanze ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriberle.

Adempimenti del farmacista

Sulla base di comunicazioni intercorse per le vie brevi tra la Federazione e i competenti uffici del Ministero, si segnala che i farmacisti in possesso di tali sostanze sono tenuti ad effettuare le seguenti operazioni:

- separare le sostanze, sigillarle e redigere apposito inventario che ne indichi precisamente la quantità;
- custodire il pacco contenente la sostanza ricollocata nell'armadio chiuso a chiave;
- dare comunicazione al N.A.S. e alla competente ASL della giacenza presente in farmacia;
- attendere che le autorità diano indicazioni ai fini dello smaltimento della sostanza stessa, fatte salve le quantità autorizzate dal Ministero della salute per esportazione o scopi analitici.

Il Comando Carabinieri per la sanità, le Autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del provvedimento.

In considerazione della delicatezza della questione, si invitano i Signori Presidenti a dare la massima diffusione alla presente circolare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)